
XVI Legislatura – Camera dei deputati Atto n. 4183

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 7.7.2011

L'atto n. C 4183 recante "Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas da prodotti agricoli" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Nastri ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente XIII (Agricoltura). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. costit.), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente), 10^a (Att. produt.) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 14^a (Pol. comun.).

La presente proposta di legge propone di incentivare la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, attraverso sostegni diretti agli agricoltori, la promozione della competitività delle aziende agricole, la multifunzionalità e le produzioni innovative. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas da prodotti agricoli

Presentata il 16 marzo 2011

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge persegue la finalità di consentire una celere applicazione del nuovo sistema d'incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i cosiddetti «sottoprodotti». La principale missione dell'agricoltura italiana consiste nel

destinare i suoi prodotti all'alimentazione, rafforzando un sistema in cui la qualità dei prodotti e la corretta gestione dei territori rurali si combinano per formare un modello agricolo e alimentare unico al mondo e noto per l'eccellenza delle produzioni coltivate e, più in generale, della grande varietà dell'enogastronomia e dei relativi prodotti tradizionali o ad origine geografica.

Mantenendo ferme tali caratteristiche dell'agricoltura italiana, si deve riflettere su come incrementare la capacità produttiva del settore e su come offrire maggiori opportunità di reddito agli agricoltori e competitività alle loro aziende. Per questi scopi esistono ampie possibilità di scelta offerte dalla Politica agricola comune (PAC) che, oltre a garantire sostegni diretti agli agricoltori, promuove azioni alternative per favorire la competitività delle aziende agricole, puntando soprattutto sulla multifunzionalità e sulle produzioni innovative.

Nel quadro degli indirizzi della PAC trovano spazio le recenti iniziative volte a favorire lo sviluppo nel mondo rurale delle produzioni agroenergetiche. Conseguentemente gli interventi normativi previsti dalla proposta di legge, composta da un solo articolo, s'inseriscono in uno scenario volto a sostenere gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti. Più specificatamente si prevede, attraverso la novella del comma 382 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, sia incentivata con i meccanismi di cui ai commi del citato articolo 1. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. La disposizione precisa, inoltre, che con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle citate fonti energetiche, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti

energetiche non rinnovabili. Si prevede, inoltre, che con decreto ministeriale siano stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi.

In sintesi s'intende tutelare l'interesse del nuovo settore delle agroenergie, al fine di creare nuove opportunità di reddito per gli agricoltori, valorizzandone le aree interne o meno produttive dal punto di vista agroalimentare.

Occorrono «organiche» norme volte a inquadrare le attività agricole di ambito energetico e a introdurre nello spazio rurale i sistemi più efficaci per permetterne lo sviluppo equilibrato e non speculativo e per far comprendere agli stessi agricoltori cosa sia questo nuovo scenario agricolo che si va ad aggiungere (e non a sostituire) agli altri già conosciuti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi 382-*bis* e da 382-*quater* a 382-*septies*. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia

elettrica imputabile alle citate fonti energetiche, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili»;

b) il comma 382-*septies* è sostituito dal seguente:
«382-*septies*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-*bis*».